

Chiarimenti del 6.5.2019

Oggetto: procedura aperta per l'affidamento di servizi assicurativi responsabilità professionale (pubblicata in GUUE S 2019/S 077-183593 del 18.4.2019 e GURI inserzione n. 1900014956, 5° SS, Contratti Pubblici, n. 47 del 19.4.2019 - CIG 7872402FA1).

Quesito

Una Compagnia con sede legale a Londra e sede secondaria e direzione generale in Milano, in assertito possesso dei requisiti previsti dal bando di gara, rappresenta che con l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea una nuova società con sede in Dublino andrebbe a sostituire la Compagnia attualmente esistente.

Viene richiesto se - nel caso di entrata in vigore della Brexit - eventuali contratti, se aggiudicati, possano essere trasferiti alla nuova Compagnia di assicurazione, già autorizzata dall'Istituto Superiore di Vigilanza IVASS.

Viene inoltre richiesto se sia possibile posticipare il termine di presentazione delle offerte al 25 maggio 2019.

Risposta

Prima dell'aggiudicazione della gara, la modificazione soggettiva non deve incidere sulle regole partecipative, con la conseguenza che la stazione appaltante potrà sempre operare una puntuale verifica diretta ad accertare la sussistenza, in capo al nuovo soggetto giuridico, dei requisiti partecipativi.

Dopo la conclusione del contratto, i principi di personalità dell'appalto e di non cedibilità del contratto – sanciti dall'art. 105, comma 1, D.lgs. n. 50/2016 - subiscono una deroga allorché il subentro di un nuovo soggetto nella titolarità del contratto costituisca un elemento di una più complessa operazione che implichi la successione del cessionario non limitatamente al singolo contratto ma nel complesso dei rapporti giuridici facenti capo al cedente. La Direttiva Comunitaria 2014/24/UE, all'art. 72, par. 1, lett. d), espressamente prevede, per i settori ordinari, la possibilità di una modifica del contratto laddove *“un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze: (...) ii) all'aggiudicatario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto”*.

Non è possibile posticipare il termine di presentazione delle offerte al 25 maggio 2019 in quanto, come precisato negli atti di gara (cfr. premesse del Disciplinare di gara) l'obbligo di stipula di polizza assicurativa per tutti gli esercenti le professioni sanitarie, a carico dei soggetti che operano a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, costituisce ragione di urgenza ex art. 60, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016 tale da abbreviare il termine per la presentazione delle domande per la partecipazione alla procedura di gara a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara alla GUUE.